

# **ORDINANZA MUNICIPALE SUL SERVIZIO TAXI**

(del 13.06.1994)

Aggiornata con RM del 21.11.1994  
Aggiornata con RM del 18.02.2013

## CAPITOLO I

### *Norme introduttive*

- Art. 1**  
Basi legali
- Le basi legali della presente ordinanza sono gli art. 107 lett. c e d, 192 LOC e 5 cpv. 1 cifra 3 LACS.
- Art. 2**  
Servizio taxi
- E' autorizzato sul territorio giurisdizionale del Comune di Paradiso un servizio di trasporto passeggeri con automobili a tassametro (taxi). Questa ordinanza ne disciplina lo svolgimento.
- Art. 3**  
Taxi - definizione
- E' considerato quale taxi, ai sensi della presente ordinanza, ogni autoveicolo leggero di nove posti al massimo messo con autista a disposizione del pubblico per il trasporto di persone contro remunerazione e non sottomesso alla regalia delle poste.

## CAPITOLO II

### *Autorizzazioni*

- Art. 4**  
Obbligo dell'autorizzazione
- L'esercizio del servizio taxi nel territorio del Comune è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Municipio, previa richiesta scritta.
- Art. 5**  
Tipi di autorizzazione
- Sono rilasciate due tipi di autorizzazione:
- <sup>1</sup>1. L'autorizzazione di tipo A, che dà diritto al beneficiario di sostare in tutti i posteggi delimitati per il tempo strettamente necessario, con l'obbligo di presenza nel veicolo.
  2. L'autorizzazione di tipo B, che non dà diritto di sostare sull'area pubblica tranne che nei posteggi non limitati nel tempo e non a pagamento.

Una persona può essere titolare di un solo tipo di autorizzazione.

---

<sup>1</sup> paragrafo modificato il 18.02.2013  
Ordinanza sul servizio taxi

**Art. 6**  
Concorso

1. Le autorizzazioni sono personali e non trasferibili a terzi.
2. Il numero delle autorizzazioni di tipo A è limitato e fissato dal Municipio; le stesse vengono rilasciate in base a pubblico concorso. Il beneficiario deve esercitare personalmente il servizio.
3. Tuttavia in caso di decesso, grave malattia o impedimento del beneficiario, il Municipio può autorizzare il trasferimento dell'autorizzazione a terza persona che adempia alle condizioni di questa ordinanza.

**Art. 7**

- I. Persone fisiche  
a) Requisiti di ordine generale

L'ottenimento di un'autorizzazione di qualsiasi tipo, se richiesta da persone fisiche, è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) esercizio dei diritti civili;
- b) attitudine all'esercizio della professione; verrà prodotto un curriculum vitae con fotografia ed il candidato potrà essere sottoposto ad un esame;
- c) capacità a gestire idoneamente un servizio di taxi, in particolare con l'assenza di reiterate esecuzioni, di attestati di carenza beni o di fallimento; verrà prodotta una dichiarazione dell'Ufficio Esecuzione e Fallimenti;
- d) conoscenze toponomastiche; un esame potrà essere richiesto;
- e) buona reputazione; verrà prodotto un certificato di buona condotta nonché un estratto del casellario giudiziale cantonale o federale per confederati e stranieri;
- f) licenza di condurre di categoria B 1; verrà prodotta una fotocopia del permesso ed una dichiarazione dell'Ufficio giuridico della circolazione comprovante l'inesistenza di infrazioni gravi o incidenti della circolazione;
- g) buona salute; verrà prodotto un certificato del Medico delegato del Comune.
- h) rimessa adeguata per autoveicoli; verrà prodotto un documento giustificativo.

**Art. 8**

- b) Requisiti particolari

1. Per ottenere l'autorizzazione di tipo A occorrono inoltre:
  - <sup>2</sup>a) la cittadinanza svizzera, o per stranieri il permesso C, e il domicilio nel Distretto di Lugano; il domicilio nel Comune costituisce titolo preferenziale.
  - <sup>3</sup>b) un'età inferiore ai sessanta anni.
2. Per ottenere l'autorizzazione di tipo B occorre inoltre il domicilio nel Cantone Ticino.

---

<sup>2</sup> paragrafo modificato il 21.11.1994

<sup>3</sup> Paragrafo modificato il 21.11.1994

**Art. 9**

II. Persone giuridiche

L'autorizzazione di tipo B può essere rilasciata anche a persone giuridiche alle seguenti condizioni:

- a) solvibilità e capacità a gestire idoneamente un servizio di taxi, in particolare con l'assenza di reiterate esecuzioni, di attestati di carenza beni o di fallimento; verrà prodotta una dichiarazione dell'Ufficio Esecuzione e Fallimenti;
- b) sede della società nel Comune di Paradiso; verranno prodotti lo statuto sociale e l'estratto del registro di commercio certificati conformi;
- c) uno almeno dei consiglieri di amministrazione della società deve adempiere alle condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte della persona fisica.

Il Municipio può esigere di conoscere l'identità del detentore economico della società.

La partecipazione finanziaria di persone aventi domicilio fuori dal Distretto di Lugano può essere di al massimo il 40%.

**Art. 10**

Autisti

Colui che intende condurre professionalmente un taxi di pertinenza di un beneficiario di un'autorizzazione di tipo B deve possedere i requisiti richiesti per l'ottenimento di tale autorizzazione.

**Art. 11**

Decadenza

1. L'autorizzazione di qualsiasi tipo decade alla fine di ogni anno civile ed è rinnovata tacitamente.  
Ogni due anni è però necessario ripresentare la documentazione completa per il tipo di autorizzazione rilasciata.
2. L'autorizzazione di qualsiasi tipo decade pure quando non si verificano più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio, salvo quella prevista all'art. 8 cpv. 1 lett. b della presente ordinanza.
3. L'autorizzazione di tipo A decade inoltre automaticamente al termine dell'anno civile in cui il beneficiario ha compiuto il sessantacinquesimo anno d'età.

**Art. 12**

Rinuncia

Colui che intende rinunciare ad una autorizzazione di tipo A lo deve comunicare per iscritto al Municipio con tre mesi di anticipo.

### CAPITOLO III

#### *Autovetture adibite al servizio taxi*

#### **Art. 13**

Autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono sempre essere in buono stato, sia esternamente che internamente. Esse devono avere almeno quattro porte.
2. La pubblicità in favore di terzi sull'esterno dei veicoli è ammessa nei limiti dell'art. 26 cpv. 4 OCE. All'interno del veicolo la pubblicità è pure ammessa purché effettuata in forma discreta.

#### **Art. 14**

Odocronografo

1. I taxi dovranno essere equipaggiati con un odocronografo a registrazione su disco giornaliero o blocchetto settimanale.
2. E' applicabile inoltre l'art. 33 OCE.

#### **Art. 15**

Tassametro

1. I taxi dovranno essere provvisti di un tassametro di tipo meccanico o elettronico.
2. Il tassametro dovrà avere i seguenti requisiti:
  - a) possibilità di inserimento automatico per la presa a carico;
  - b) quattro posizioni per l'inserimento delle tariffe;
  - c) funzionamento automatico per la posizione d'attesa;
  - d) inserimento manuale del supplemento per i bagagli.
3. Il tassametro dovrà essere sistemato in modo ben visibile per l'utente, sia dall'interno che dall'esterno, di giorno come di notte.
4. Il tassametro dovrà essere montato e piombato da un'officina autorizzata a tale scopo dal Municipio.

#### **Art. 16**

Insegne - solo aut. A

1. I veicoli dovranno essere equipaggiati con un'insegna non abbagliante di colore arancione, conformemente alla lettera A pto. 5 dell'allegato 7 all'OCE, con piccole luci rosse e verdi per il controllo dell'inserimento delle tariffe.
2. Le dimensioni dell'insegna, come pure il colore della scritta comparente sulla medesima, saranno stabilite dalla Polizia comunale.
3. Le insegne dovranno venir approvate dalla Polizia comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione.

4. L'insegna dovrà essere accesa quando il veicolo sarà a disposizione degli utenti, spenta nel caso contrario e tolta del tutto se il veicolo sarà fuori servizio.
5. L'accensione della piccola luce verde dovrà corrispondere all'inserimento della tariffa 1 (andata e ritorno), della luce rossa all'inserimento della tariffa 2 (solo andata), di entrambe le luci all'inserimento della tariffa 3 (notte e giorni festivi); all'inserimento di una eventuale tariffa 4 entrambe le luci dovranno rimanere spente.

#### **Art. 17**

Segni distintivi

1. I taxi dovranno essere muniti di due placche magnetiche distintive numerate, applicate sulle portiere anteriori.
2. Le dimensioni, la forma ed il colore, che varierà a seconda del tipo di autorizzazione, come pure il tenore e le dimensioni della scritta, saranno stabiliti dalla Polizia comunale.
3. Le placche saranno fornite dalla Polizia comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione. Esse dovranno essere riconsegnate al momento della cessazione dell'attività. In caso di danneggiamento o di normale usura il beneficiario dell'autorizzazione dovrà sostituirle a sue spese.

#### **Art. 18**

Controllo

1. La Polizia comunale procederà annualmente al controllo di tutti i veicoli.
2. Verranno in particolare controllati:
  - a) il decoro del veicolo;
  - b) l'esposizione delle tariffe;
  - c) il funzionamento del tassametro, con prova su percorso di tre chilometri;
  - e) i mezzi di verifica dettati dagli art. 14 e segg. OLR;
  - f) il libretto delle ricevute.
3. La Polizia comunale potrà pure procedere a controlli occasionali.

## CAPITOLO IV

### *Conducenti*

#### **Art. 19**

Tenuta e comportamento

1. I conducenti dovranno vestirsi correttamente ed essere cortesi ed educati con i clienti, con i colleghi e con gli altri utenti della strada.
2. Essi dovranno uscire dal veicolo per aprire le portiere ai clienti; caricheranno e scaricheranno i loro bagagli; durante il servizio nel veicolo sarà loro vietato fumare e farsi accompagnare da terze persone o animali;
3. Ai conducenti sarà pure vietato offrire i propri servizi a voce o con altri segni o circolando ad una velocità inadeguata.

#### **Art. 20**

Obbligo di prestare servizio

1. I conducenti non potranno rifiutarsi di prestare servizio a chiunque ne faccia richiesta, salvo per motivi oggettivamente fondati; sono tali lo stato di grave ebbrezza o di drogato dell'utente come pure la presenza di animali o di oggetti che possano deteriorare o sporcare la vettura.  
Essi dovranno comunque conformarsi alle richieste degli agenti di polizia in servizio.  
I danni provocati dal cliente sono sempre a suo carico nei limiti del diritto civile.
2. Salvo indicazione contraria del cliente i conducenti dovranno sempre percorrere il tragitto più breve per arrivare a destinazione.
3. Nei rapporti col cliente il conducente si conformerà sempre alle regole della buona fede commerciale.

#### **Art. 21**

Oggetti trovati

Il conducente, dopo ogni corsa, controlla il veicolo e consegna al cliente gli oggetti dimenticati. Quelli che non possono più essere rimessi al legittimo proprietario sono immediatamente depositati all'ufficio di Polizia comunale.

#### **Art. 22**

Durata del lavoro

I conducenti di taxi dovranno conformarsi alle disposizioni contenute nella OLR.

## CAPITOLO V

### *Area pubblica - utilizzazione*

#### **Art. 23**

Sosta su area pubblica

1. I beneficiari di un'autorizzazione di tipo A dovranno sostare su area pubblica, utilizzando gli stalli appositamente demarcati.
2. I beneficiari di un'autorizzazione di tipo B non dovranno sostare su area pubblica se non nei limiti fissati dall'art. 5 cifra 2.

#### **Art. 24**

Eccezioni

1. Non sono considerate soste ai sensi della presente ordinanza:
  - a) lo stazionare allorché il conducente attende un cliente determinato che ha comandato un taxi o attende un cliente che ha temporaneamente lasciato il veicolo;
  - b) il caricare un cliente all'istante in cui ne scende un altro;
  - c) il fermarsi, riservato l'art. 19 cpv. 3, allorché un cliente chiede di farsi trasportare.
2. Tutte le operazioni elencate al cpv. 1 dovranno essere compiute senza intralciare in alcun modo la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

#### **Art. 25**

Veicoli fuori servizio

I veicoli fuori servizio potranno sostare su area pubblica rispettando la condizione di cui all'art 16 cpv. 4.

#### **Art. 26**

Allineamento – solo taxi con aut. A

1. I conducenti si allineeranno nella direzione fissata e nell'ordine di arrivo negli stalli designati a tale scopo.
2. I conducenti dovranno rimanere in prossimità del veicolo e tenere un comportamento decoroso.
3. In caso di richiesta di una prestazione, questa dovrà essere effettuata dal primo in fila e così di seguito.

#### **Art. 27**

Lavori

Il lavaggio ed i lavori di riparazione dei veicoli saranno vietati su area pubblica.  
Sarà fatta eccezione per i piccoli lavori di manutenzione.



## CAPITOLO VI

### *Turni di servizio*

#### **Art. 28**

Presenza minima

1. I beneficiari di un'autorizzazione di tipo A dovranno garantire le seguenti presenze minime:

- |                                   |                   |           |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| a) Casa per anziani:              | ore 07.00 - 22.00 | 2 veicoli |
| b) Riva Paradiso:                 | ore 08.00 - 05.00 | 2 veicoli |
| c) Via G. Guisan:<br>(ex. Tivoli) | ore 07.00 - 07.00 | 4 veicoli |

#### **Art. 29**

Tabella di servizio

1. I beneficiari di un'autorizzazione di tipo A dovranno presentare mensilmente una tabella indicante i nominativi dei conducenti previsti ai turni sopramenzionati, dei supplenti, degli orari di lavoro e di riposo e dei veicoli.
2. In caso di disaccordo o di mancata presentazione della tabella questa verrà allestita d'ufficio dal Municipio a spese dei tassametristi.
3. Colui che per motivi giustificati non potesse assolvere il suo turno di servizio dovrà avvertire tempestivamente uno dei supplenti e la Polizia comunale.

## CAPITOLO VII

### *Tariffe*

#### **Art. 30**

Uniformità

I beneficiari di autorizzazioni di tipo A applicheranno una tariffa uniforme, che dovrà essere ratificata annualmente dal Municipio. In caso di disaccordo il Municipio fisserà d'ufficio le tariffe da applicare.

**Art. 31**

Esposizione

Le tariffe applicate dovranno essere esposte all'interno del veicolo, in luogo ben visibile dagli utenti. Sono pure applicabili le disposizioni federali sull'esposizione dei prezzi.

**Art. 32**

Corse a prezzo concordato

Le corse a prezzo concordato saranno autorizzate solo se il prezzo stabilito sarà uguale o inferiore a quello risultante dall'inserimento del tassametro.

Questo dovrà essere comunque inserito, su richiesta del cliente, per il confronto del prezzo.

**Art. 33**

Ricevuta

Su richiesta dell'utente, il conducente rilascerà una ricevuta, che dovrà contenere:

- a) la tratta percorsa;
- b) i chilometri percorsi;
- c) il tempo impiegato;
- d) la tariffa applicata ed il bagaglio trasportato;
- e) l'importo pagato;
- f) la data;
- g) il numero dell'autorizzazione;
- h) la firma del tassametrista.

Nel caso di contestazione sulla tariffa, o altro, il conducente accompagnerà il cliente all'Ufficio di Polizia comunale che provvederà a conciliare le parti oppure a verbalizzare le rispettive dichiarazioni.

Le spese supplementari sono a carico del tassametrista o del cliente a dipendenza del loro torto.

Rimane riservato il ricorso all'Autorità Giudiziaria.

**Art. 34**

Trasporti multipli

Trasporti di più clienti senza relazione fra loro saranno consentiti solo con l'accordo dei passeggeri precedenti; la relativa tariffa dovrà essere concordata prima dell'inizio della corsa per ogni singolo cliente, ma la somma non dovrà superare il prezzo reale.

L'art. 31 è applicabile per analogia.

**Art. 35**

Mance

Le mance saranno facoltative.

## CAPITOLO VIII

### *Tasse ed emolumenti*

- Art. 36**  
Tasse di cancelleria
- Le autorizzazioni di tipo A e B saranno rilasciate dietro pagamento di una tassa di cancelleria, fissata dal Municipio.
- Art. 37**  
Occupazione di area pubblica
- Il diritto di occupare l'area pubblica connesso con l'autorizzazione di tipo A sarà soggetto ad una tassa determinata da apposita ordinanza.
- Art. 38**  
Piombaggio del tassametro
- Le spese susseguenti a controlli supplementari dovuti al non corretto funzionamento del tassametro saranno interamente a carico dei beneficiari dell'autorizzazione.
- Art. 39**  
Divieto di frazionamento
- Le tasse e gli emolumenti sopraindicati non potranno essere frazionati e dovranno essere versati per intero indipendentemente dalla durata dell'autorizzazione.

## CAPITOLO IX

### *Sanzioni e disposizioni transitorie e finali*

- Art. 40**  
Sanzioni
1. Le infrazioni alle norme della presente ordinanza saranno punite dal Municipio con le seguenti sanzioni:
    - a) l'ammonimento
    - b) la multa ai sensi degli art. 145 e segg. LOC;
    - c) la sospensione dell'autorizzazione sino ad un massimo di tre mesi;
    - d) la revoca dell'autorizzazione;
  2. La multa potrà essere cumulata con le altre sanzioni.
  3. Le sanzioni non potranno essere comminate senza il preventivo svolgimento di una inchiesta amministrativa.

4. Restano riservate le procedure amministrative e penali in applicazione della legislazione federale e cantonale sul lavoro e sulla circolazione stradale.

**Art. 41**

Norma transitoria

Gli attuali "tassametrismi concessionari" ai sensi dell'ordinanza del 10 giugno 1959 che concorreranno al rilascio delle autorizzazioni di tipo A avranno la precedenza rispetto agli altri concorrenti, senza riguardo alle condizioni di cui agli art. 8 ss della presente ordinanza.

**Art. 42**

Norma abrogativa

La presente ordinanza abroga quella concernente il servizio pubblico con vetture automobili del 10 giugno 1959 nonché ogni altra disposizione municipale ad essa incompatibile o contraria.

**Art. 43**

Entrata in vigore

Questa ordinanza è esposta all'albo comunale per un periodo di 15 giorni e più precisamente dal 15 giugno 1994 al 30 giugno 1994. La presente ordinanza entra in vigore il 1. luglio 1994. Risoluzione municipale del 13 giugno 1994.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco  
Gianni Bergomi

Il Segretario  
Armando Fumasoli